**Cass. Pen. Sez. III n. 10921 dell’8/03/2013 - Pres. Lombardi - Est. Ramacci - Ric. P. G.**

**Rifiuti -** Un deposito incontrollato di oggetti non configura l’illecita gestione dei rifiuti

*Un deposito incontrollato di oggetti (che non presentano le caratteristiche proprie del rifiuto e da utilizzare, nella specie, per attività di riparazione di veicoli ed elettrodomestici), non potrebbe essere qualificata come illecita gestione e dovrebbe essere considerata tuttalpiù come deposito incontrollato, comunque distinguibile rispetto alla discarica in quanto connotato dalla natura occasionale e discontinua rispetto a quella, pianificata ed abituale, di quest’ultima.*

Ritenuto in fatto   
1. Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 7.11.2011, ha riconosciuto P. G. responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a) d.lgs. 152/06 così riqualificando l'originaria imputazione di illecita gestione di discarica abusiva (accertata in comune di Camerana il 16.9.2008), condannandolo alla pena dell'ammenda.   
Avverso tale decisione il predetto propone ricorso per cassazione.   
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il Tribunale, nel qualificare i fatti come «raccolta incontrollata non autorizzata» di rifiuti, avrebbe violato l'art. 256 d.lgs. 152/06, in quanto il reato di illecita gestione sarebbe attribuibile, in ragione del richiamo effettuato dal secondo comma ai soli titolari di imprese ed enti, categoria alle quali egli, pensionato, non appartiene.   
La condotta posta in essere, rileva, poteva al più essere qualificata come abbandono da parte di privato, da sanzionare quale illecito amministrativo.   
3. Con un secondo motivo di ricorso contesta la natura di rifiuto dei materiali rinvenuti, trattandosi di beni acquistati altrove, utilizzati nella sua proprietà dei quali non aveva alcuna intenzione di disfarsi.   
4. Con un terzo motivo di ricorso rileva il vizio di motivazione in relazione al fatto che la sentenza si fonderebbe su mere congetture circa la condotta dell'imputato e la destinazione dei materiali.   
5. Con un quarto motivo di ricorso osserva che, in assenza di elementi atti a configurare il reato originariamente ipotizzato, il giudice del merito avrebbe dovuto mandare assolto l'imputato senza procedere all'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. pervenendo, all'esito della stessa, alla diversa qualificazione del fatto.   
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto   
6. Il ricorso è solo in parte fondato.   
Occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il reato di illecita gestione di rifiuti ha natura di reato comune.   
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti in più occasioni rilevato che le violazioni di cui al primo comma dell'art. 256 configurano un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti (Sez. III n. 7462, 19 febbraio 2008; Sez. III n. 24731, 22 giugno 2007; Sez. III n. 16698, 8 aprile 2004; Sez. III n. 21925, 14 maggio 2002).   
Tale attività deve tuttavia rientrare nel concetto di «gestione» come definito dal d.lgs. 152/06 e, segnatamente, dall'art. 183, lettera n), il quale stabilisce che deve intendersi come tale la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.   
7. Ciò posto, il giudice del merito, sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruzione dibattimentale, afferma che l'imputato, su un terreno di sua proprietà, avrebbe effettuato una «*raccolta di oggetti vari*» alcuni dei quali aventi caratteristiche di rifiuto, in quanto ridotti in pezzi. accatastati in modo incontrollato e divenuti inutilizzabili per la destinazione in origine posseduta.   
Dalla descrizione dei fatti formulata in sentenza, tuttavia, la condotta posta in essere dall'imputato non sembra coincidere con alcuna delle operazioni descritte nel menzionato art. 183, lettera n) d.lgs. 152/06 poiché, per quanto è dato comprendere dal tenore delle espressioni utilizzate, l'imputato avrebbe acquistato o si sarebbe comunque procurato gli oggetti rinvenuti, che in ricorso si indicano come pezzi di ricambio e solo di parte di essi si sarebbe poi disfatto depositandoli in modo incontrollato sul terreno di sua proprietà.   
In altre parole, da quanto indicato in sentenza, sembrerebbe che l'imputato non abbia effettuato la raccolta di rifiuti provenienti da terzi ma abbia invece ricevuto alcuni oggetti (che ancora non presentavano le caratteristiche proprie del rifiuto) da utilizzare per attività di riparazione di veicoli ed elettrodomestici, abbandonandone successivamente una parte con le modalità descritte.   
Se tale è la condotta ascrivibile al ricorrente, essa non potrebbe, però, essere qualificata come illecita gestione e dovrebbe essere considerata come deposito incontrollato, comunque distinguibile rispetto alla discarica in quanto connotato dalla natura occasionale e discontinua rispetto a quella, pianificata ed abituale, di quest'ultima (cfr. Sez. III n. 25463, 15 aprile 2004).   
E' inoltre indubbia la natura di rifiuto delle cose una volta divenute oggetto di abbandono o deposito incontrollato in considerazione delle condizioni e modalità di collocazione sull'area che evidenziano la volontà di disfarsene da parte del detentore.   
La configurabilità, nella fattispecie, di un'ipotesi di abbandono, avrebbe tuttavia determinato l'applicabilità, nei confronti del ricorrente, della sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 255, comma 1 d.lgs. 152/06, trattandosi di fatto commesso da soggetto che non riveste la qualifica di titolare di impresa o ente.   
8. È pertanto necessario che il giudice del merito, il quale ha già escluso in sentenza la natura di rifiuto di parte delle cose rinvenute in sede di controllo presso l'area nella disponibilità dell'imputato, proceda, alla luce di quanto in precedenza indicato, ad una più puntuale qualificazione della condotta posta in essere dal ricorrente.   
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.